

## BONUS CARBURANTE E QUESTIONI APPLICATIVE

Con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le proprie indicazioni di prassi relative al c.d. “Bonus carburante” il cui valore massimo è di 200 euro: esso è previsto per tutti i lavoratori dipendenti del settore privato dall’art. 2 del D.L. n. 21/2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 51.

Si tratta di uno strumento “una tantum” con il quale il Legislatore ritiene di intervenire per attenuare il rincaro dei prezzi dei prodotti petroliferi “alla pompa”, frutto anche degli effetti conseguenti alla guerra in corso tra la Russia e l’Ucraina.

Prima di entrare nel merito della puntualizzazione delle varie questioni credo che sia opportuno focalizzare l’attenzione sul dettato normativo quale è uscito dal percorso parlamentare.

“Per l’anno 2022, l’importo del valore dei buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Agli oneri del presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l’anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’art. 38”.

La disposizione impone, da subito, alcuni chiarimenti.

Essa si rivolge a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori (ivi compresi quelli agricoli) e non imprenditori che abbiano alle loro dipendenze personale con rapporto di lavoro subordinato in corso al momento della erogazione del “Buono carburante”. Quindi nella vasta gamma dei possibili destinatari rientrano, oltre alle aziende, anche gli studi professionali, le Associazioni, le Fondazioni, le Organizzazioni anche di tendenza, i lavoratori autonomi che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori con contratto di lavoro subordinato. La circolare n. 27/E, dopo aver escluso tutte le Pubbliche Amministrazioni che, in gran parte (ma non solo) sono elencate all’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001, ricorda, invece, che gli Enti pubblici Economici rientrano tra i destinatari della norma.

La conseguenza della scelta operata dal Legislatore è lampante: i dipendenti pubblici non sono destinatari del buono carburante.

Dal testo normativo non si evince un obbligo da parte dei datori di lavoro ad acquistare buoni carburante, il cui costo, ricorda la nota dell’Agenzia delle Entrate, va detratto dal reddito di impresa. In ogni caso, i buoni debbono essere acquistati ed erogati entro il 12 gennaio 2023, secondo il principio della c.d. “cassa allargata”.

Destinatari del beneficio sono tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla tipologia contrattuale e dalle modalità di esecuzione della prestazione (contratto a tempo indeterminato, anche part-time, contratto a termine, contratto di lavoro subordinato che si svolge con la modalità del lavoro agile, apprendistato, contratto intermittente, ecc.) con la conseguente esclusione:

- a) Dei collaboratori coordinati e continuativi;
- b) Dei collaboratori occasionali;
- c) Degli amministratori non titolari di altro rapporto di lavoro subordinato;
- d) Dei giovani in “alternanza scuola-lavoro”;
- e) Dei tirocinanti
- f) Degli stagisti;
- g) Dei ricercatori;

**h) Degli assegnisti.**

Altra caratteristica da tenere in debita considerazione è che per l'erogazione del buono carburante non è richiesto alcun limite reddituale come è avvenuto, ad esempio, per l'una tantum di 200 euro ove per i dipendenti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 23 giugno u.s., non si doveva aver superato la soglia dei 2692 euro in almeno una mensilità, con la conseguente applicazione dello sgravio contributivo dello 0,8% sulla quota a carico del dipendente. Ciò significa che il buono può essere riconosciuto anche ai dipendenti con una busta paga cospicua come, ad esempio, a quelli con la qualifica dirigenziale.

Il Legislatore non fa alcuna distinzione in ordine alla qualità ed alla quantità della prestazione lavorativa (categoria e livello, tempo pieno o tempo parziale, saltuarietà della prestazione, ecc.): chiede soltanto che si tratti di lavoro subordinato in corso al momento della erogazione, lasciando alla libera disponibilità del datore la quantificazione dell'importo, qualora intenda corrisponderlo in maniera differenziata. Da ciò discende che il beneficio non può essere riconosciuto a chi, per effetto di dimissioni, licenziamento, pensionamento, ecc.) non fa più parte dell'organico.

Ma, cosa si intende per "buono carburante" e da quando può essere erogato?

L'Agenzia delle Entrate, afferma, nella propria nota, che i buoni carburante ( benzina, GPL, gasolio, metano, ma anche ricariche per veicoli elettrici) possono essere corrisposti da subito, ossia dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 21/2022, nel rispetto dei presupposti e dei limiti massimi previsti, senza alcuna necessità di preventivi accordi contrattuali con le organizzazioni sindacali, a meno che gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato, atteso che, in questi casi, i buoni vengono corrisposti in esecuzione di contratti aziendali o territoriali.

Fino al tetto dei 200 euro non è previsto alcun contributo ed alcuna tassa: l'importo si affianca ai 258,23 euro del comma 3 dell'art. 51 del DPR n. 917/916. Da ciò discende, a mio avviso, la necessità di distinguere sul LUL le due voci.

La nota dell'Agenzia delle Entrate afferma, inoltre, che:

- a)** Soltanto per il 2022, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche i valori e le somme corrisposte entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono (c.d. "principio di cassa allargato");
- b)** In base al principio di cassa, la retribuzione va imputata in base al momento di effettiva percezione da parte del dipendente: tale momento è quello in cui il provento (in questo caso il buono carburante) esce dalla sfera di disponibilità del datore ed entra in quella del lavoratore, pur se lo stesso benefit viene utilizzato in un momento successivo. Nella sostanza, il datore di lavoro può erogare il buono entro il 12 gennaio p.v., ma il lavoratore (nella cui sfera di disponibilità è entrato quest'ultimo), lo può spendere successivamente entro il termine di scadenza stampigliato sul tagliando.

Altra domanda che si pongono gli operatori è se il buono carburante possa essere sostituito dal contante o da altri buoni, come, ad esempio, quelli di natura alimentare.

La risposta è negativa, atteso che la volontà del Legislatore è stata quella di venire incontro, unicamente, all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi che si riverberano su quelli di trazione moto ed automobilistica.

La circolare n. 27/E non esclude affatto che i buoni possano essere strettamente correlati al premio di risultato frutto di accordi aziendali o territoriali in corso.

La legge di conversione, infatti, ha eliminato dal testo originario l'inciso, riferito ai buoni carburante "a titolo gratuito": di conseguenza, la circolare n. 27/E ha sottolineato come sussista la possibilità che l'erogazione dei buoni avvenga per finalità retributive, cosa che può accadere per i premi di risultato ex art. 1, comma da 182 a 190 della legge n. 208/2015.

Tutto ciò è possibile, ricordando che:

- a) La norma è limitata al corrente anno: di conseguenza i buoni carburante debbono essere erogati nel 2022;
- b) Se il dipendente richiede l'erogazione dei buoni benzina quale premio di risultato, l'esenzione dall'imposta vale sia per il 258,23 euro che per i buoni carburante fino a 200 euro.

Va, poi, ricordato, ancora una volta, che i due valori esenti da franchigia (i 258,23 euro dell'art. 51, comma 3, del TUIR ed i 200 euro del Buono carburante) sono del tutto autonomi l'uno dall'altro, ma il superamento del tetto massimo sia del primo che del secondo, comporta l'assoggettamento a tassazione dell'intero importo e non soltanto della parte eccedente. Consia di questo problema, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, qualora il tetto dei 200 euro annui sia superato (magari perché il dipendente ha già fruito di buoni benzina ad altro titolo), la parte eccedente possa essere "caricata", fino a concorrenza, sui 258,23 euro: di ciò sussiste un chiaro esempio nella circolare n. 27/E.

**Bologna, 19 luglio 2022**

**Eufrazio MASSI**